TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.7.2022 ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 3411-1/ 2022 R.G. e vertente

TRA

[redacted] nata a Messina [redacted] ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo La Cava;

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore.*, **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SIRACUSA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*,**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA,** in persona del legale rappresentante *pro tempore;*

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023

OSSERVA

Con ricorso depositato il 27.06.2022, parte ricorrente premesso di essere docente della scuola secondaria di secondo grado, assunta a tempo indeterminato il 01.09.2014 ed attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso IS Antonello di Messina esponeva di aver presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023 specificando di aver diritto di precedenza in quanto figlia e referente unico di persona in situazione di handicap grave. Lamentava di non aver ottenuto il trasferimento richiesto e contestava che non le fosse stato riconosciuto il diritto di precedenza stante la non previsione nel C.C.N.I. del 28.01.2022 di alcuna precedenza nei trasferimenti interprovinciali per l'assistenza dei familiari portatori di handicap con connotazione di gravità. Lamentava la violazione dell'art 33 L. 104/92, dell'art 601 D.Lgs 297/94, della L. 107/15. Chiedeva conseguentemente che venisse riconosciuto il diritto di trasferimento nel Comune / Provincia di

d.lgs. n. 297/1994, sicché – contrariamente a quanto affermato dal giudice di legittimità con la recente ordinanza n. 4677 del 22/02/2021 – non può essere operato in modo difforme dalla contrattazione collettiva.

Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente al trasferimento nella provincia di Messina secondo l'ordine indicato in domanda.

Infatti deve rilevarsi che non osta a siffatta conclusione la locuzione "ove possibile" contenuta nell'art.33 comma 5 cit., dovendosi rilevare che dall'esame della documentazioni in atti risulta che sono stati trasferiti presso la provincia di Messina docenti avente punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Oltre al *fumus boni iuris* sussiste nel caso in esame il *periculum in mora* atteso che la notevole distanza tra la sede di servizio e la residenza del disabile pregiudicherebbero la possibilità della ricorrente di assistere la madre affetta da handicap grave.

Attese le superiori considerazioni la domanda va accolta e va riconosciuto il diritto della ricorrente al trasferimento in una sede ricompresa nella provincia di Messina secondo l'ordine indicato in domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33 l. 104/1992.

La liquidazione delle spese viene rimessa alla fase di merito.

P.Q.M

- Dichiara il diritto della ricorrente al trasferimento in una sede ricompresa nella provincia di Messina secondo l'ordine indicato in domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33 l. 104/1992;
- Spese al merito.

Messina 27.08.2022

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Graziella Bellino

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.7.2022 ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 3398-1/ 2022 R.G. e vertente

TRA

[redacted] nato a Messina [redacted] ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo La Cava;

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore.*, **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*,**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA,** in persona del legale rappresentante *pro tempore;*

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023

OSSERVA

Con ricorso depositato il 27.06.2022, parte ricorrente premesso di essere docente della scuola secondaria di secondo grado, assunto a tempo indeterminato il 01.07.2016, ed attualmente in servizio presso *I.C.* "La Farina- Basile " di Messina, esponeva di aver presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023 specificando di aver diritto di precedenza in quanto figlio e referente unico di persona in situazione di handicap grave. Lamentava di non aver ottenuto il trasferimento richiesto e contestava che non gli fosse stato riconosciuto il diritto di precedenza stante la non previsione nel C.C.N.I. del 28.01.2022 di alcuna precedenza nei trasferimenti interprovinciali per l'assistenza dei familiari portatori di handicap con connotazione di gravità. Lamentava la violazione dell'art 33 L. 104/92, dell'art 601 D.Lgs 297/94, della L. 107/15. Chiedeva conseguentemente che venisse riconosciuto il diritto di trasferimento nel Comune / Provincia di

d.lgs. n. 297/1994, sicché – contrariamente a quanto affermato dal giudice di legittimità con la recente ordinanza n. 4677 del 22/02/2021 – non può essere operato in modo difforme dalla contrattazione collettiva.

Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente al trasferimento nella provincia di Messina secondo l'ordine indicato in domanda.

Infatti deve rilevarsi che non osta a siffatta conclusione la locuzione "ove possibile" contenuta nell'art.33 comma 5 cit., dovendosi rilevare che dall'esame della documentazioni in atti risulta che sono stati trasferiti presso la provincia di Messina docenti avente punteggio inferiore a quello del ricorrente.

Oltre al *fumus boni iuris* sussiste nel caso in esame il *periculum in mora* atteso che la notevole distanza tra la sede di servizio e la residenza del disabile pregiudicherebbero la possibilità del ricorrente di assistere il padre affetto da handicap grave.

Attese le superiori considerazioni la domanda va accolta e va riconosciuto il diritto del ricorrente al trasferimento in una sede ricompresa nella provincia di Messina secondo l'ordine indicato in domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33 l. 104/1992.

La liquidazione delle spese viene rimessa alla fase di merito.

P.Q.M

Dichiara il diritto del ricorrente al trasferimento in una sede ricompresa nella provincia di Messina secondo l'ordine indicato in domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33 l. 104/1992;

- Spese al merito.

Messina 27.08.2022

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Graziella Bellino